



ABSTRACT

VICENDE DELLA VITA SOCIETARIA

VICENDE DELLA VITA SOCIETARIA

a cura di

Avv. Francesca Trauzzola

Legent

📍 *Via di San Tommaso d'Aquino, 80 - Roma*

📍 *Viale Castrense, 33 - Roma*

🌐 *studiolegent.com*

✉ *info@studiolegent.com*

Impaginazione a cura di

🌐 *danalupascu.com*

✉ *info@danalupascu.com*

🌐 *nonsolowebdesign.com*

✉ *info@nonsolowebdesign.com*



LO SCIoglimento E LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI

(art. 2484 c.c.)

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

- 1) per il decorso del termine di durata fissato nell'atto costitutivo (termine che può, tuttavia, essere prorogato);
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (sempre che quest'ultima abbia carattere assoluto o definitivo), salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie ;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea (l'assemblea non viene convocata, o non raggiunge i quorum necessari per deliberare);
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale;
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 (nel caso in cui lo preveda la delibera dell'assemblea straordinaria in seguito al recesso di uno o più soci, o in seguito all'impossibilità di provvedere al rimborso delle relative azioni senza ridurre il capitale sociale);
- 6) per deliberazione dell'assemblea;
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto (es. morte di un determinato socio).

Altre cause di scioglimento della società:

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

La società può, in qualsiasi momento, revocare lo stato di liquidazione a condizione che sussistano determinate condizioni:

- a) eliminazione della causa dello scioglimento;
- b) deliberazione da parte dell'assemblea straordinaria per le modificazioni dell'atto costitutivo o statuto;
- c) rispetto degli obblighi di pubblicità in conformità a quanto dettato



dall'articolo 2436 c.c. "Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni".

FASI DELLA LIQUIDAZIONE

- a) Accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società e relativa pubblicità (artt. 2484 e 2485 c.c.); gestione dell'impresa da parte degli amministratori fino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori;
- b) Procedimento di liquidazione. Tale fase va dalla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori fino al deposito del bilancio finale di liquidazione ed all'eventuale esecuzione del piano di riparto (artt. 2487 – 2494).
- c) Estinzione della società tramite la cancellazione dal Registro delle Imprese e deposito e conservazione per 10 anni dei documenti della società presso lo stesso Ufficio del Registro (artt. 2495 – 2496) dove chiunque può esaminarli.

Art. 2487 c.c.

Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'art. 2484 c.c. non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori specificando quelli che hanno la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali debba svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione d'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI IN FASE DI LIQUIDAZIONE

- 1) Accertamento della causa di scioglimento della società e contestuale convocazione dell'assemblea dei soci. Nel caso in cui la causa di scioglimento sia autonomamente prevista nell'atto costitutivo o statuto, lo stesso dovrà anche indicare i soggetti competenti all'accertamento della stessa ed



- obbligati agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge;
- 2) Gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore economico del patrimonio sociale;
 - 3) Obbligo di conservare con diligenza tutti i beni sociali sino alla consegna di essi ai liquidatori;
 - 4) Obbligo di depositare e iscrivere nel Registro delle Imprese la deliberazione del Consiglio di amministrazione ovvero la dichiarazione che accerti il verificarsi di una causa di scioglimento;
 - 5) Obbligo di depositare e iscrivere nel Registro delle Imprese il decreto del Presidente del Tribunale che accerti l'impossibilità di funzionamento e la continua inattività o l'assenza di deliberazione da parte dell'assemblea;
 - 6) Obbligo di consegna, tramite apposito verbale, ai liquidatori che hanno accettato la carica, dei seguenti documenti: a) i libri sociali; b) la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento; c) il rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e fino alla data della liquidazione.

COMPITI DEI LIQUIDATORI

- a) Farsi consegnare i beni sociali dagli amministratori;
- b) Redigere l'inventario, sottoscritto dagli amministratori e liquidatori;
- c) Redigere il bilancio iniziale di liquidazione e i bilanci intermedi;
- d) Predisporre le dichiarazioni fiscali;
- e) Risolvere quei contratti ritenuti non più necessari;
- f) Procedere ad effettuare eventuali operazioni straordinarie;
- g) Cedere immobili, brevetti, marchi e rimanenze di magazzino;
- h) Riscuotere crediti;
- i) Richiedere ai soci eventuali versamenti ancora dovuti o finanziamenti per pagare i debiti sociali;
- j) Procedere, al termine della procedura di liquidazione, ad una eventuale ripartizione dell'attivo;
- k) Procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

TRASFORMAZIONE

La trasformazione consente alla società di modificare la propria forma giuridica, di dotarsi di una nuova organizzazione interna e di un nuovo assetto nei rapporti con l'esterno, pur conservando i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.



La trasformazione è una modifica dell'atto costitutivo e deve essere, innanzitutto, effettuata con le modalità previste per tali decisioni. Pertanto:

- a) se la società che si trasforma è una società di persone, sarà richiesta l'unanimità dei consensi (salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente);
- b) se la società che si trasforma è una società di capitali, la delibera deve essere assunta dall'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. I soci assenti o dissenzienti hanno il diritto di recesso (art. 2437 c.c.).

A tutela dei creditori sociali, l'art. 2499 c.c. disciplina però, con regole specifiche, gli effetti della trasformazione da una società a responsabilità illimitata a una società a responsabilità limitata:

- a) la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni anteriori;
- b) è possibile che i creditori liberino i soci da tale responsabilità;
- c) il consenso dei creditori si presume se la trasformazione viene loro comunicata con raccomandata ed entro 30 giorni essi non si oppongono.

FUSIONE

La fusione comporta l'unione di più società. Essa può realizzarsi:

- a) per incorporazione di una o più società, che vengono assorbite in una società già esistente;
- b) per unione (fusione in senso stretto), nel qual caso due o più società danno vita a una nuova società.

Elementi caratteristici dell'operazione:

- a) la società che risulta dalla fusione subentra in tutti i rapporti giuridici delle società partecipanti;
- b) si verifica pertanto un fenomeno analogo alla successione, in quanto i rapporti intrattenuti dalle società partecipanti alla fusione non si estinguono, ma proseguono con la società che risulta dall'operazione.

Fasi del procedimento di fusione (art. 2501-bis e seguenti del codice civile):



- a) la preparazione del progetto di fusione e degli altri documenti prescritti;
- b) la delibera di fusione;
- c) il deposito e l'iscrizione nel Registro delle imprese;
- d) l'esecuzione della fusione

SCISSIONE

La scissione è un'operazione inversa rispetto alla fusione. Con la scissione, il patrimonio della società viene infatti scomposto e attribuito in tutto o in parte ad altre società (già esistenti o di nuova costituzione).

Nella scissione totale, la società si estingue, e il patrimonio della stessa viene integralmente trasferito alle società beneficiarie.

Nella scissione parziale, solo parte del patrimonio viene trasferito ad altre (una o più) società. La società resta dunque in vita, anche se con un patrimonio ridotto.

Fasi del procedimento di scissione:

- la predisposizione di un progetto di scissione, che dovrà contenere la descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie;
- la predisposizione della relazione degli amministratori e della relazione degli esperti;
- le fasi della delibera di scissione, iscrizione nel Registro delle imprese, opposizione dei creditori;
- la stipulazione dell'atto di scissione.

Art. 2504 decies c.c.

«Ciascuna delle società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.»

CESSIONE D'AZIENDA

E' il contratto che ha per oggetto la compravendita vera e propria di un'azienda (oppure un ramo di essa) e dei beni che ne sono oggetto.



Caratteristiche:

1. l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti aziendali (ad es. i contratti con i fornitori) stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, ma vi è la possibilità di derogare per comune volontà delle parti (art. 2558 del codice civile);
2. la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (art. 2559 del codice civile);
3. il cedente non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti anche l'acquirente dell'azienda, se essi però risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 del codice civile);
4. ai sensi dell'art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, il cedente dell'azienda può cedere all'acquirente il contratto di locazione dell'immobile dove si esercita l'azienda, anche senza il consenso del locatore, "purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento";
5. i rapporti di lavoro con i dipendenti sono regolati ai sensi dell'art. 2112 del codice civile: in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

AFFITTO D'AZIENDA

E' il contratto con il quale un soggetto (detto locatore o concedente) concede ad un altro (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda, oppure un ramo di essa, per una durata stabilita e dietro il pagamento di un corrispettivo (canone).

Art. 2557 c.c. - "Divieto di concorrenza"

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.



Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

LA CESSIONE D'AZIENDA E I RAPPORTI CON I LAVORATORI

Oggetto della cessione è l'azienda, cioè il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Art. 2112 c.c.

Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività



economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#)".

C'è trasferimento d'azienda o cessione del ramo d'azienda tutte quelle volte in cui muta il titolare dell'attività (quindi il datore di lavoro) e per l'effetto:

1. sono trasferiti i beni facenti parte del complesso aziendale, siano esse le strumentazioni o altro;
2. siano ceduti i contratti con la clientela;
3. il personale continui a lavorare per il nuovo datore, o comunque venga riassunto, senza soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro;
4. vengano mantenuti lo stabile ed il luogo di lavoro;
5. venga svolta la medesima precedente attività del cedente.

VICENDE DELLA VITA SOCIETARIA

a cura di


Avv. Francesca Trauzzola

Legent

 Via di San Tommaso d'Aquino, 80 - Roma

 Viale Castrense, 33 - Roma

 studiolegent.com


 info@studiolegent.com

Impaginazione a cura di

 danalupascu.com

 info@danalupascu.com

 nonsolowebdesign.com

 info@nonsolowebdesign.com